

TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto da:

- 1) dott. Roberto Ricciardi - Presidente
- 2) dott. Vito Colucci - Giudice Relatore
- 3) dott. Antonio Scarpa - Giudice,

viste le risultanze dell'udienza dell'8/7/2008,

nel procedimento per reclamo avverso provvedimento datato 19/12/2007 del Giudice Istruttore del Tribunale di Salerno dr. Spatuzzi di modifica dei provvedimenti resi in sede di udienza presidenziale nel giudizio per separazione giudiziale fra coniugi n. __/2006 R.G., reclamo proposto nell'interesse di XXX, ricorrente reclamante, nei confronti di YYY, resistente reclamato, reclamo depositato in data __/__/2008; esaminati gli atti,

OSSERVA

Il reclamo va dichiarato inammissibile. Tale reclamo, infatti, è stato proposto avverso provvedimento, emesso dal Giudice Istruttore, di modifica dei provvedimenti resi in sede di udienza presidenziale nel giudizio per separazione giudiziale fra coniugi.

La giurisprudenza di merito pressoché costante, salvo alcune isolate pronunzie, ha ritenuto, infatti, senz'altro inammissibile il reclamo avverso il tipo di provvedimento cui appartiene il provvedimento oggetto dell'attuale reclamo.

Nel senso dell'inammissibilità si è, ad esempio, pronunziato, in maniera condivisibile, il **Tribunale di Verona, con ordinanza 20/2/2003, pres. Creazzo, rel. Fontana, Falcone c. Cucino**; in questa pronunzia si è, in particolare, ritenuto che i provvedimenti emanati dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 708 c.p.c. nel giudizio di separazione non hanno natura cautelare e perciò non sono reclamabili al collegio. La pronunzia stessa si è, peraltro, anche in espressa in ordine alla assunta eventuale illegittimità costituzionale della non ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti in questione e ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, 4° comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che i provvedimenti del giudice istruttore siano suscettibili di reclamo al collegio, in riferimento agli artt. 3, 24, 29 e 30 Cost..

In ordine alla natura non cautelare dei provvedimenti in questione, va rilevato, in particolare, che i provvedimenti emessi in sede presidenziale o dal giudice istruttore ex art. 708 c.p.c. sono attualmente sempre modificabili e revocabili nel corso del giudizio anche in base a una eventuale riconsiderazione degli elementi già posti a fondamento dei provvedimenti stessi, mentre la modifica e la revoca del provvedimento cautelare presuppone l'intervenuto mutamento delle circostanze preesistenti o la allegazione di fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare (cfr. art. 669 decies c.p.c.), non risultando riprodotta nell'attuale testo dell'art. 709, quarto comma, c.p.c. l'espressione contenuta nel vecchio

testo dell'art. 708, quarto comma, c.p.c., precedente la modifica operata dal D.L. 14/3/2005 n. 35, convertito con modificazione nella legge 14/5/2005 n. 80 ("Se si verificano mutamenti nelle circostanze").

I provvedimenti emessi ex art. 708 c.p.c., inoltre, conservano efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non siano sostituiti con altri provvedimenti emessi dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi (cfr. art. 189 disp. att. c.p.c.); questa ultrattività dimostra evidentemente che i provvedimenti in questione non hanno quel rapporto di strumentalità-accessorietà rispetto al giudizio di merito che è, invece, tipico almeno di alcune categorie di provvedimenti aventi natura cautelare.

Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità del reclamo.

Si deve, d'altra parte, osservare che attualmente l'art. 708, quarto comma, c.p.c. prevede uno specifico strumento di reclamo avverso i provvedimenti resi in sede presidenziale contenenti le condizioni provvisorie della separazione, e precisamente il reclamo con ricorso alla Corte di Appello. Avendo il legislatore previsto questo specifico strumento di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali, peraltro, sarebbe del tutto illogico ritenere che lo stesso strumento non sia esperibile avverso i provvedimenti di revoca o di modifica dei provvedimenti presidenziali, nell'ipotesi in cui si volesse ammettere una forma di reclamo avverso i provvedimenti resi dal Giudice Istruttore ex art. 709, quarto comma, c.p.c..

L'art. 708, quarto comma, c.p.c., d'altra parte, prevede il reclamo alla Corte di Appello contro "i provvedimenti di cui al terzo comma" dell'art. 708 c.p.c.; ma, secondo il linguaggio legislativo, anche i provvedimenti del Giudice Istruttore di revoca o di modifica dei provvedimenti presidenziali sono provvedimenti ex art. 708 c.p.c.; l'art. 189 disp. att. c.p.c., infatti, parla espressamente di "ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'art. 708 del codice"; ne consegue che, qualora si volesse ammettere una forma di reclamo avverso i provvedimenti di revoca o di modifica dei provvedimenti presidenziali emessi dal Giudice Istruttore, non risultano sussistere plausibili motivi per differenziare la disciplina dell'ordinanza emessa ex art. 708 c.p.c. dal Presidente del Tribunale e l'ordinanza emessa ex artt. 708 e 709 c.p.c. dal Giudice Istruttore; l'eventuale reclamo, quindi, ove lo si ritenesse ammissibile, andrebbe comunque proposto mediante ricorso alla Corte di Appello.

In ordine alle spese del presente procedimento di reclamo, poi, va rilevato che ogni disposizione sul punto andrà resa all'esito del giudizio di merito pendente fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale così provvede:

- dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto nell'interesse di XXX nei confronti di YYY, reclamo proposto con ricorso depositato in data __/__/2008;
- riserva ogni statuizione in ordine alle spese all'esito del giudizio di merito.

Il Tribunale manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Salerno, 17/07/2008

Il Giudice Relatore dott. Vito Colucci

Il Presidente dott. Roberto Ricciardi